



COMUNE DI NICOSIA
LIBERO CONSORZIO DI ENNA
UFFICIO DI SEGRETERIA

Nicosia, lì 24/07/2023

Ai Dirigenti dei Settori

Alle P.O. del II Settore

E p.c.

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: Approvazione della nuova normativa sulla segnalazione di illeciti – Whistleblowing

Con la presente si sintetizzano ed evidenziano i punti fondamentali della nuova normativa sulla segnalazione di illeciti, contenuta nel Decreto Legislativo 24/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 Marzo 2023. Il provvedimento, attuativo della direttiva europea 2019/1937, raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti.

Finalità della normativa sulla segnalazione di illeciti, D. Lgs. 24/2023

La finalità è la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico (art. 1, co. 1).

Chi può fare la segnalazione

La segnalazione può essere effettuata da (art.3):

- Un dipendente del Comune;
- Un dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico del Comune ai sensi del Codice Civile;
- Lavoratori e collaboratori di imprese che forniscono beni e servizi al Comune, o che realizzano opere su incarico del Comune;
- Lavoratori autonomi o collaboratori, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività presso il Comune;

- Volontari e tirocinanti;
- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- Partecipanti alle procedure concorsuali e/o di selezione;
- Dipendenti in prova,
- Pensionati ed altri soggetti il cui rapporto di lavoro con il Comune sia cessato per qualunque motivo.

Cosa si può segnalare

Ai sensi degli artt. 1, co. 1, e 17, il dipendente può segnalare sia le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento della sua attività lavorativa sia le misure ritorsive subite in ragione della segnalazione.

a) Il concetto di condotta illecita comprende qualunque tipo di illecito, sia penale che civile, amministrativo, contabile o disciplinare. La segnalazione della condotta illecita deve essere effettuata al fine di tutelare l'interesse pubblico e l'integrità del Comune. Quindi sono escluse tutte le segnalazioni effettuate per un interesse personale, come ad esempio le recriminazioni verso un collega o un superiore gerarchico. Le segnalazioni devono essere chiare, circostanziate e non sono ammissibili qualora fondate su meri sospetti, voci di corridoio, circostanze generiche e fatti non verificabili.

b) Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto (art. 2, co. 1, lett. m). La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico compete ad Anac, che può avvalersi della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica.

A chi si invia la segnalazione

Gli artt. 4 e seguenti del Decreto 24/2023 prevedono due modalità di segnalazione, interna ed esterna.

a) La segnalazione interna (artt. 4 e 5) viene inviata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) secondo le seguenti modalità, che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione:

- In via telematica, tramite la piattaforma <https://www.comune.nicosia.en.it/whistleblowing/>. La segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata. Al momento dell'invio, il segnalante riceve un codice numerico che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti. La segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno che dall'esterno dell'ente.
- In forma orale, chiedendo un incontro diretto al RPCT. In caso di segnalazione verbale, il Responsabile Anticorruzione provvede a riportare per iscritto il contenuto della segnalazione. Per fissare un incontro, si prega di chiamare al numero 0935/672233 (Segretario Generale, Dott.ssa Mara Zingale) il lunedì dalle ore 10,00 alle ore 11,00.

Il RPCT rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione. Inoltre, fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data

dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione (art. 5).

b) La segnalazione esterna viene inviata ad ANAC (art. 7) secondo le seguenti modalità, che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione:

- In forma scritta tramite la piattaforma informatica <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> ;
- In forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale;
- Ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con ANAC fissato entro un termine ragionevole.

Ricevuta la segnalazione, ANAC dà riscontro al segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower. Infatti, in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni tassativamente previste dall'art. 6, è possibile effettuare una segnalazione esterna. I segnalanti possono utilizzare il canale esterno quando:

- Non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- La persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Tutele del segnalante

a) Tutela della riservatezza (art. 12):

- Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
- L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
- La riservatezza del segnalante viene tutelata anche nel corso di un procedimento penale, innanzi alla Corte dei Conti o in un procedimento disciplinare;
- La segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;

b) Protezione da ritorsioni (artt. 17 e 19):

- Gli atti ritorsivi sono nulli;

- Le persone che sono state licenziate a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro;
- Si presume che gli atti ritorsivi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere;

c) Misure di sostegno (art. 18): è istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.

d) Le rinunce e le transazioni che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente Decreto non sono valide (art.22).

Altri soggetti tutelati (art. 3, co. 5)

Il divieto di misure ritorsive e, in generale, tutte le misure di protezione di cui al Capo III si applicano anche:

- ai facilitatori, vale a dire a coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà delle persone segnalanti o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Perdita delle tutele (art. 16, co. 3)

La tutela della persona segnalante non è garantita quando, in correlazione alla segnalazione whistleblowing, è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tali ipotesi alla persona segnalante è irrogata dall'Amministrazione una sanzione disciplinare.

Sanzioni applicabili da ANAC (art. 21)

Ai sensi dell'art. 21 del Decreto 24/2023, Anac applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è

conforme a quanto previsto dal Decreto; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo;

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato il gestore delle segnalazioni;
- da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

Copia della presente circolare è pubblicata su Amministrazione Trasparente sezione "Altri Contenuti" sottosezione "Prevenzione della Corruzione" – "Whistleblowing – procedure per le segnalazioni di illeciti".

Ciascun Dirigente, per quanto di competenza, dovrà provvedere a consegnare copia della stessa a tutte le persone che intrattengono un rapporto giuridico con l'Amministrazione ai sensi dell'art. 3 co. 3 - 4 (consulenti, collaboratori, professionisti esterni, volontari, tirocinanti, ecc.).

Il Segretario Generale

Dott.ssa Mara Giuseppa Zingale